CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dott. Fabrizio CARRARINI	Presidente f.f.
Dott. Antonio BARRILE	Consigliere
Dott.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Primo referendario
Dott.ssa Sabina PINTO	Primo referendario
Dott.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dott. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario
Dott.ssa Mariagrazia PELLECCHIA	Referendario
Dott. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione

Visto l'art. 100 c. 2 Cost.;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214/1934;

Vista la L. n. 20/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 7 c. 8 della L. n. 131/2003;

Visto l'art. 2 della L. n. 1/2026;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14;

Vista la nota del Sindaco del Comune di San Pietro di Caridà, acquisita al protocollo della Sezione al n. 4281 del 04/06/2026;

Vista la determina presidenziale di convocazione della Sezione per l'odierna camera di consiglio.

Premesso in

FATTO

Il sindaco del Comune di San Pietro di Caridà ha formulato una richiesta di parere, proponendola espressamente ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003.

Nella richiesta, si rappresenta che l'ente ha in corso un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

In tale contesto, l'ente intende valutare l'adesione alla cd. rottamazione quinquies ex art. 10 quinquies del D.L. n. 38/2026 (convertito in L. n. 88/2026).

Tanto premesso, vengono formulati cinque quesiti, che saranno separatamente rappresentati ed esaminati, con riferimento alla loro ammissibilità ed al merito, nella parte dedicata alla trattazione in diritto.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, si osserva che:

- il Comune di San Pietro di Caridà ha formulato la richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003;
- la richiesta non riguarda l'attuazione del PNRR o del PNC;
- non viene proposta una soluzione.

Al fine di inquadrare il parere richiesto nell'ambito della funzione consultiva intestata alla Corte dei conti, occorre considerare che la recente L. n. 1/2026 è intervenuta, tra l'altro, su tale funzione consultiva, disponendo all'art. 2 c. 1: "*La Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti*

rendono i pareri di cui al primo periodo su richiesta dei Comuni, delle Province, delle città metropolitane e delle Regioni…".

Come chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo con delibera n. 14/SSRRCO/QMIG/2026, "*deve… ritenersi che la funzione consultiva intestata alle sezioni regionali di controllo nei confronti degli enti territoriali ex legge n. 131/2003 sia stata integrata, in chiave evolutiva e di rafforzamento, dalla legge n. 1/2026 che ha, dal punto di vista sostanziale, mantenuto ferma la natura generale e astratta della funzione consultiva stessa, limitando all'attuazione del PNRR e del PNC la possibilità di rendere pareri "su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete", ed ha, sotto il profilo procedurale, introdotto, per tale "nuovo paradigma della funzione consultiva", l'apparato regolatorio di cui all'art. 2 della legge n. 1/2026 (termine perentorio di trenta giorni/"speciale" effetto scudante, anche connesso allo spirare del termine/nomofilachia delle Sezioni Riunite), che, parimenti, completa ma non elide quello precedente. Conseguentemente rimangono fermi, altresì, i principi e gli approdi giurisprudenziali, anche in relazione all'ammissibilità delle richieste di parere, maturati nella vigenza della legge n. 131/2003, che, in tal senso, mantiene la valenza di "Grundnorm" della funzione consultiva*".

Pertanto, la richiesta di parere, pur formulata richiamando esclusivamente l'art. 7 c. 8 della L. n. 131/2003, sarà esaminata anche alla luce della L. n. 1/2026, nella parte in cui la stessa ha completato l'apparato regolatorio della funzione consultiva anche per fattispecie non riguardanti l'attuazione del PNRR o del PNC.

2. Ciò detto, la richiesta di parere ha ad oggetto il caso di un ente locale che, trovandosi in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL, intende valutare l'adesione alla possibilità prevista dall'art. 10 quinquies del D.L. n. 38/2026.

In tale contesto, l'ente sollecita l'esercizio della funzione consultiva: sulla possibilità di aderire alla definizione agevolata e sulla compatibilità con obblighi e vincoli derivanti dal PRFP; sulle valutazioni contabili e finanziarie specifiche da effettuare; sulla necessità di preventiva modifica o aggiornamento del PRFP; sulle cautele e condizioni operative per garantire il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e prudenza contabile.

La richiesta è articolata in cinque quesiti, che saranno esaminati separatamente, anche con riferimento alle preliminari verifiche di ammissibilità oggettiva.
Sotto il profilo soggettivo, la richiesta proviene dal sindaco investito della qualità di legale rappresentante del Comune (ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000) ed è pertanto ammissibile.

*

3. Sul primo quesito.

3.1. Il quesito è formulato nei seguenti termini: "*se un Comune che si trovi in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possa legittimamente aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ("rottamazione quinquies") prevista dall'art. 10-quinquies del d.l. n. 38/2026 e dall'art. 1, commi 82-101, della legge n. 199/2025*".

3.2. Con riferimento all'ammissibilità oggettiva, si osserva che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza contabile, le Sezioni regionali della Corte dei conti sono investite di una funzione consultiva circoscritta entro rigorosi limiti oggettivi.
La perimetrazione della funzione consultiva è definita sotto il profilo: della materia, circoscritta esclusivamente alla contabilità pubblica; della non interferenza con le funzioni di controllo, requirenti e giurisdizionali intestate alla Corte dei conti (cd. interferenza interna) e con l'ambito di cognizione attribuito ad altre giurisdizioni (cd. interferenza esterna); della generalità e astrattezza; dell'estraneità ad atti gestionali specifici da adottarsi da parte delle amministrazioni.
Il quesito in esame appare riconducibile alla materia della "contabilità pubblica", così come delineata nella deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54/CONTR/2010 e nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2014/QMIG.
In particolare, le Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 54/2010 hanno specificato che, "*ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla "contabilità pubblica" – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica… limitatamente… alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle*

suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio".

Nel caso in esame la richiesta ha ad oggetto la gestione finanziaria degli enti locali, nella misura in cui la "rottamazione" dei carichi può pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Inoltre, il quesito, pur muovendo dalla situazione concreta in cui versa l'ente: è formulato in termini generali e astratti, senza riferimenti al PRFP in concreto approvato; non presenta interferenza con altre funzioni intestate alla Corte dei conti (cd. interferenza interna) e con l'ambito di cognizione attribuito ad altre giurisdizioni (cd. interferenza esterna); non è riferito a valutazioni gestionali specifiche da adottarsi da parte dell'amministrazione.

Il primo quesito, per tali motivi, è ammissibile.

Nel merito, il Comune interroga sulla compatibilità, in astratto, dell'adesione alla definizione agevolata con la situazione di un ente che si trova in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Al riguardo, occorre premettere che con l'art. 10 quinquies del D.L. n. 38/2026 (inserito dalla L. n. 88/2026 in sede di conversione in legge, successivamente modificato dall'art. 1-sexies c. 3 del D.L. n. 63/2026 in sede di conversione in legge 25 giugno 2026 n. 113), rubricato "*Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali*", il legislatore ha previsto che:

"*1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate…*

… il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31

luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027…

… per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati…

2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione…".

Pertanto, agli enti locali è stata estesa la possibilità di aderire alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) per i carichi affidati all'Agente della riscossione, c.d. "rottamazione-quinquies".

Gli enti che intendono aderire devono prevedere l'applicazione della definizione agevolata alle proprie entrate, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, entro il 31 luglio 2026 (termine originariamente fissato al 30 giugno 2026 e così modificato con L. n. 113/2026).

Sulla base di tale normativa, si pone il dubbio sulla possibilità di adesione anche per enti che hanno in corso di svolgimento un PRFP.

Al riguardo, la Sezione osserva che il legislatore ha esteso agli enti locali la possibilità di aderire alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 199/2025, richiamando "*…l'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva…*", senza che siano evincibili – dal quadro normativo – preclusioni assolute all'accesso della definizione agevolata per i comuni in PRFP.

Pertanto, la decisione rientra nell'ambito dell'autonomia decisionale dell'ente, da esercitare alla luce del principio dell'equilibrio di bilancio (cfr. art. 119 Cost.), dei principi contabili di cui al combinato disposto dell'art. 3 c. 1 e dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011, all'esito di un'attenta considerazione della situazione concreta e di una valutazione prognostica degli effetti di un'eventuale adesione sulle entrate attese, sulle relative tempistiche, sullo stralcio di sanzioni ed interessi.

Tutto ciò, non mancando di valutare la compatibilità in concreto con gli obblighi, i vincoli e gli obiettivi intermedi e finali del PRFP approvato, che l'ente è tenuto a rispettare.

In tal senso, la Sezione evidenzia che l'eventuale accesso alla definizione agevolata – astrattamente possibile - non può costituire ragione di deroga agli obblighi discendenti dal PRFP.

*

4. Sul secondo quesito.

4.1. Il quesito è formulato nei seguenti termini: "*se tale adesione sia compatibile con gli obblighi, i vincoli e gli obiettivi derivanti dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato*".

4.2. Richiamata la perimetrazione della funzione consultiva esposta nei paragrafi che precedono, il secondo quesito risulta oggettivamente inammissibile, in quanto sollecita una valutazione di compatibilità della definizione agevolata dei carichi con il piano concretamente approvato.

In altri termini, è richiesta una valutazione di compatibilità in concreto, che costituisce atto proprio dell'ente rispetto al quale la Corte dei conti non può svolgere funzione di co-amministrazione.

Inoltre, la valutazione sull'interferenza dell'eventuale adesione con gli obblighi, vincoli ed obiettivi del PRFP rientra nell'area ascrivibile ad altri controlli della Corte dei conti, specificamente in sede di attuazione e monitoraggio del PRFP (cfr. art 243 quater commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000).

In tale parte, la richiesta di parere è dunque inammissibile.

*

5. Sul terzo quesito.

5.1. Il quesito è formulato nei seguenti termini: "*quali valutazioni contabili e finanziarie specifiche debbano essere preventivamente effettuate dall'Ente con particolare riferimento: agli effetti sui residui attivi; agli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE); agli equilibri di bilancio; all'eventuale formazione o aggravamento del disavanzo*".

5.2. Richiamata la perimetrazione della funzione consultiva esposta nei paragrafi che precedono, si osserva che il quesito sollecita una risposta che, per essere "specifica", dovrebbe necessariamente prendere in considerazione il caso concreto; pertanto, lo stesso è inammissibile.

Nei limiti della generalità ed astrattezza entro i quali è possibile svolgere la funzione consultiva, si evidenzia che gli elementi rappresentati dall'ente costituiscono indubbiamente aspetti da prendere in considerazione, singolarmente e unitamente all'insieme di tutti i possibili riflessi su bilanci e rendiconti dell'ente, nell'effettuare la scelta di aderire o meno alla definizione agevolata (recentemente, la SRC Lombardia ha affermato che "*La scelta di attivare tale strumento dovrà naturalmente essere preceduta da un'attenta valutazione degli effetti finanziari sulle poste di bilancio, con particolare riferimento al grado di copertura assicurato dal Fondo crediti di dubbia esigibilità e all'impatto sui residui attivi*", cfr. deliberazione n. 51/2026).

A ciò può aggiungersi che si tratta di valutazioni da svolgere anche in chiave diacronica, dal momento che l'accesso alla definizione agevolata implica il differimento dei termini di pagamento sia nella fase iniziale della definizione (unica o prima rata da versare nell'anno 2027), che nel prosieguo (attraverso la possibile rateizzazione in nove anni).

Le pertinenti valutazioni non possono che essere svolte dall'ente, con riferimento agli equilibri di bilancio ed al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal PRFP.

Ogni ulteriore indagine su valutazioni "specifiche" è preclusa nell'esercizio della funzione consultiva.

*

6. Sul quarto quesito.

6.1. Il quesito è formulato nei seguenti termini: "*se l'eventuale adesione richieda preventive modifiche o aggiornamenti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale o specifiche autorizzazioni degli organi di controllo*".

6.2. Richiamata la perimetrazione della funzione consultiva esposta nei paragrafi che precedono, il quesito inerisce alla disciplina del piano di riequilibrio ed è pertanto ascrivibile alla materia della contabilità pubblica.

Inoltre, il quesito è formulato in termini generali e astratti, non presenta interferenza con altre funzioni intestate alla Corte dei conti (cd. interferenza interna) e con l'ambito di cognizione attribuito ad altre giurisdizioni (cd. interferenza esterna), non è riferito a valutazioni gestionali specifiche da adottarsi da parte dell'amministrazione.

Il quesito è dunque ritenuto ammissibile.

Nel merito, si osserva che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato non può essere modificato se non in forza di specifiche disposizioni di legge.

Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha affermato che "*la facoltà di riformulazione/rimodulazione di un piano di riequilibrio è esercitabile nei soli casi previsti dalla legge*" (cfr. SRC Sicilia, deliberazione n. 135/2023).

Nel caso in esame, il legislatore – nel prevedere l'estensione agli enti della possibilità di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, di cui alla L. n. 199/2025 – non ha in alcun modo collegato a tale previsione la facoltà di modificare la pianificazione pluriennale approvata con precedente PRFP.

Per quanto riguarda l'ipotesi per cui l'adesione alla definizione agevolata possa richiedere "*specifiche autorizzazioni degli organi di controllo*", si osserva, con riferimento alle funzioni della Corte dei conti, che non è prevista alcuna "specifica autorizzazione" da acquisire; la stessa potrà esaminare i riflessi dell'eventuale adesione in sede di controlli sulla gestione finanziaria ex art. 148 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e in sede di attuazione e monitoraggio del PRFP ex art 243 quater commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ne discende la risposta, in termini negativi, al quesito proposto.

*

7. Sul quinto quesito.

7.1. Il quesito è formulato nei seguenti termini: "*quali cautele e condizioni operative debbano essere osservate dall'Ente al fine di garantire il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e prudenza contabile*".

7.2. Richiamata la perimetrazione della funzione consultiva esposta nei paragrafi che precedono, si osserva che il quesito sollecita una risposta in termini applicativi

(cautele e condizioni "operative"), al caso concreto, dei principi di sana gestione finanziaria e prudenza contabile.

Per tale profilo, la richiesta è inammissibile.

Nei limiti in cui il quesito può essere ricondotto a generalità ed astrattezza, si evidenzia che il rispetto dei principi generali di sana gestione e prudenza contabile esige un'attenta valutazione, da parte dell'ente, di tutti gli elementi rappresentati nella trattazione del primo quesito, nonché degli ulteriori principi contabili di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, da riferire al caso concreto, che vede l'approvazione di un precedente piano di riequilibrio finanziario pluriennale (cfr. SRC Calabria, deliberazione n. 203/2025) rispetto al quale occorre rispettare congruità e coerenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

DELIBERA

- di dichiarare la parziale inammissibilità oggettiva del parere, con riferimento ai quesiti secondo, terzo e quinto;

- per gli altri profili oggetto di richiesta di parere, di rendere il parere nei termini e nelle considerazioni che precedono.

ORDINA

la trasmissione della presente delibera, a cura della segreteria, al Comune di San Pietro di Caridà.

Così deliberato nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.

Il Magistrato Relatore
Lucio GRAVAGNUOLO
LUCIO GRAVAGNUOLO
03.07.2026 12:46:04
GMT+02:00

Il Presidente f.f.
Fabrizio CARRARINI
FABRIZIO CARRARINI
03.07.2026 14:55:20
GMT+02:00

Depositata in segreteria
Il Funzionario preposto
Manuela Giacobbe
MANUELA
GIACOBBE
03.07.2026
15:26:15
GMT+02:00